

**A.P.E.S.
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A.
Via E. Fermi, 4
56126 Pisa**



**LOTTO I
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Globale Fabbricati**



Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma – pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta da APES ScpA per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI (in seguito detta Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SOMMA ASSICURATA	l'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

Definizioni di settore

ATTO DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, alberi, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO

tutti i beni non rientranti nella definizione "Fabbricato", in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo le merci, il mobilio, i prefabbricati, le attrezzature, gli impianti, gli oggetti d'arte, etc., con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA o comunque soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e di quanto eventualmente assicurato con polizza All Risks Elettronica;

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite del presente capitolato ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio Mobiliare/Contenuto".

UBICAZIONE DEI RISCHI

Sedi, filiali, siti, strutture, beni, aree ovunque ubicati, di proprietà, in locazione, possesso, godimento, in comodato, condotti, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente.

UNITA' IMMOBILIARE

Porzione di fabbricato (come definito dalla relativa voce)
compresa la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà
comune.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3

(Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.16 (**Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di avvenuta aggiudicazione e per tre (3) anni successivi, con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è, altresì, incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze

preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura dell'1% (uno per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 25,00.

3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Si conviene tra le Parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati – che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per “fabbricati” e “contenuto” non superiori a € 4.000.000,00 . Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni, nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra fanno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, il Contraente è tenuto a comunicare l'elenco dei fabbricati con i valori complessivi alla Società.

Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro il termine di cui sopra non fornisca l'elenco aggiornato dei beni, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione sulle somme/ubicazioni assicurate.

La Società, ricevuti i dati di regolazione, provvederà a calcolare la differenza attiva/passiva in base a quanto segue:

per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente

sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;

sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto per l'annualità in corso. per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato.

Le eventuali differenze attive e/o passive devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata/PEC. Qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente comma, la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione dei sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito al successivo art. 4.18 "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati, in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento e/o bonifica di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto).

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 2.2 – Somme assicurate

Le Somme Assicurate, sono le seguenti:

Partita	Somme assicurate
Fabbricati	€ 285.166.672,81
Patrimonio mobiliare/contenuto	€ 150.000,00
Quadro le Due Anfore di Plinio Nomellini	€ 40.000,00

Art.2.3 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g. determinati da mareggiate ed eruzioni vulcaniche
- h. dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione.

Art 2.4 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 10% del valore assicurato per la partita "*Patrimonio Mobiliare/Contenuto*":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolori;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 2.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.6 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.8 – Clausola di vincolo

La presente polizza è vincolata, per la parte relativa a n. 27 appartamenti ubicati in complesso residenziale composto da quattro corpi scala (A,B,C,D) sito in Pontedera, località Oltrera, Via Martin Luter King, 38 (corpo scala B n. 10 appartamenti) e n. 40 (corpo scala C n. 17 appartamenti) del valore di € 2.976.000 a favore della Cassa di Risparmio di San Miniato SpA quale creditrice ipotecaria e privilegiata in virtù del contratto di finanziamento Cod. 125.603.363688 rogato Notaio Cascetta in data 10 dicembre 2015 da registrarsi nei termini, per cui in caso di sinistro la Società Assicuratrice si obbliga a:

- 1) notificare tempestivamente alla Cassa di Risparmio di San Miniato SpA l'avvenuto sinistro
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto della Cassa di Risparmio di San Miniato SpA ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte quello designato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato SpA di concerto con la Contraente.
- 3) Pagare esclusivamente alla Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, con o senza la presenza della parte assicurata e sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salva diversa disposizione scritta della Cassa di Risparmio di San Miniato SpA. La quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Società Assicuratrice anche nei confronti della parte Contraente.
- 4) Notificare tempestivamente alla Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti di Cassa di Risparmio di San Miniato SpA e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale alla Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, fermo l'obbligo per la Cassa di Risparmio di San Miniato SpA di pagare il premio relativo a tale periodo. La Cassa di Risparmio di San Miniato SpA ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto per conto della parte Contraente, qualora vi abbia interesse.
- 5) Notificare alla Cassa di Risparmio di San Miniato SpA le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione
- 6) Non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo scritto della Cassa di Risparmio di San Miniato SpA salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle CGA e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dell'applicazione dell'art. 1898 CC.
- 7) Ai fini dell'individuazione dei beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente richiesta, si deve fare riferimento alla loro descrizione contenuta nel rogito notarile sopra citato.

La durata del vincolo è fissata in anni 25.

I beni garantiti dalla presente polizza si intendono altresì vincolati a favore del LODE Pisano per cui non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto, senza il consenso scritto del medesimo.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 - Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario e/o conduttore dei fabbricati.

La garanzia è estesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla responsabilità conseguente all'esistenza di antenne, piante, attrezzature sportive, giochi nei parchi annessi ai fabbricati, ecc.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 3.2 – Responsabilità di chi ha il possesso

L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile a chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso o detenzione degli immobili per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali deve rispondere nonché di ogni altra persona purché con esso convivente.

Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dall'uso o detenzione degli immobili e, quindi, inerente la conduzione del fabbricato, relative parti comuni, impianti fissi (nulla escluso né eccettuato), ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti.

Coloro che possiedono o detengono il singolo immobile sono considerati terzi tra di loro così come terzo rispetto ad ognuno di loro è considerato l'amministratore dell'immobile garantito.

Tale estensione di garanzia viene prestata con un massimale pari ad € 300.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 3.3 – Neve e/o ghiaccio

A titolo di precisazione e non di limitazione si prende atto che sono compresi in garanzia i danni causati da neve e/o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti

Art. 3.4 – Novero dei terzi

Non sono considerati terzi esclusivamente le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, in qualità di addetti al fabbricato.

Tutti gli altri soggetti, compresi il Comune di Pisa ed i Comuni del LODE sono considerati Terzi.

Art. 3.5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni derivanti da:

- Lavori di costruzione, finitura, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
- Derivanti da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali.
- Amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
- Campi elettromagnetici.
- Alle cose in consegna e/o custodia.
- Furto.

Art. 3.6 – Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio tanto la quota a suo carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 3.7 – Manutenzione Ordinaria e straordinaria

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ivi compresi i danni rientranti nel D.Lgs. 494/96 e del T.U. 81/2008. È in facoltà del Contraente di costruire, ampliare, abbattere e/o comunque modificare i fabbricati assicurati ed anche aggiungere nuovi corpi che si intenderanno compresi in garanzia.

Art. 3.8 – Dolo e Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi, per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e da quelli dei quali deve rispondere a norma di legge l'Assicurato stesso.

Art. 3.9 – RC del Committente

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del C.C., nella sua qualità di committente di attività e lavori ad Aziende e/o persone che, pur essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, prestino la loro opera a favore dell'Assicurato stesso, compresi i lavori relativi alla manutenzione (ordinaria e straordinaria, compresi i danni rientranti nel D.Lgs. 494/96 e del T.U. 81/2008) e pulizia del fabbricato assicurato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, purché di pertinenza del fabbricato assicurato.

Art. 3.10 – Terreni

È compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da proprietà e gestione di terreni, purché recintati in base alle attuali disposizioni di legge.

Art. 3.11 – Danni a Terzi da Incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "Incendio" del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).

Art. 3.12 – Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni

L'assicurazione è operante per i danni da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di impianti in genere o parte di essi occlusioni di tubazioni e/o condutture e/o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato assicurato.

Tale estensione è prestata con una franchigia, non cumulabile in caso di danno risarcibile a termini della sezione incendio della presente polizza, di € 300,00 per sinistro.

Art. 3.13 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività di Terzi

L'assicurazione è operante per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile e termini di polizza, fino alla concorrenza di € 1.000.000 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500.

Art. 3.14 – Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.

Tale estensione è prestata con un massimo di € 500.000 per sinistro e per anno con uno scoperto del 10% ed il minimo di € 1.500 per sinistro.

Art. 3.15 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni da caduta accidentale di gronde, tegole, colmi, intonaci, cornici, frontalini, camini, frammenti di varia natura a causa di vento, intemperie, bufere, tempeste, altri eventi atmosferici.

Si intendono garantiti i danni da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere.

Art. 3.16 – Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato fino alla concorrenza di € 100.000 per sinistro e per anno e con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed il minimo di € 250 per sinistro.

Art. 3.17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, previo avviso all'Ente assicurato almeno 90 gg. prima dell'abbandono della difesa, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale previsto nel presente capitolo per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 3.18 - Gestione sinistri – Liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti, totalmente o parzialmente, nelle franchigie previste dal presente contratto.

Per i detti sinistri il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti, assumendo l'obbligo di rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo

conto per i titoli menzionati.

A tale scopo, la Società, dopo la scadenza di ogni periodo annuo, invierà al Contraente, per il tramite del Broker, la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri nel periodo assicurativo concluso, con l'indicazione per tali sinistri di:

- data sinistro
- controparte
- data pagamento
- importo liquidato
- copia della quietanza
- importo da recuperare

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione riepilogativa, provvederà al pagamento del rimborso dovuto alla Società, qualora non sussistano situazioni di indeterminatezza in ordine agli effettivi avvenuti pagamenti dei danni ai reclamanti.

Su richiesta del Contraente il rimborso potrà avvenire per ogni singolo sinistro con le modalità di cui sopra e conseguentemente il rimborso a cadenza annuale si intenderà abrogato.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 4 - Condizioni particolari

Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al *....% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto di cui all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

*** parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità**

Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.5 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 4.6 - Rovina di ascensori

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni, compresi danneggiamenti all'impianto

Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 4.8 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

Art. 4.10 – Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 4.11 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di occlusioni/rotture accidentali di impianti idrici, igienici, tecnici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

Tale estensione è prestata con un massimo di € 2.500 per sinistro ed un massimo di € 100.000 per anno.
È prevista una franchigia di:

*** € ...,00 per sinistro**
(parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità)

Art. 4.12 – Rigurgiti acque di scarico

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Tale estensione è prestata con un massimo di € 50.000 per sinistro e per anno.
È prevista una franchigia di:

*** € ...,00 per sinistro**
(parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità)

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

Art. 4.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o da fatto di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato. La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -“Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti”.

Art. 4.14 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;

- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

La Società risponde, altresì, dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 4.15 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua. L'indennizzo relativo non potrà comunque superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate

Art. 4.16 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.17 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 100.000,00= per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno.

Art. 4.19 - Onorari dei periti/esperti

La Società rimborserà, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e/o esperto e le relative spese, nonché per la quota parte relativa al terzo Perito/esperto in caso di perizia collegiale. La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino alla concorrenza di quanto riportato all'articolo 5 "Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti", secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 4.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 4.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del

sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Resta in ogni caso inteso che la Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Comune di Pisa e dei Comuni del LODE, loro Amministratori, Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 4.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.24 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo riportato all'Art. 2.2 "Somme Assicurate", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- X a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- X di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 4.25 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro patrimonio mobiliare/contenuto,

purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - < fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - < mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - < formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - < cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
- b) subiti da:
 - < alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - < recinti, cancelli, muri di cinta, gru, cavi aerei, pannelli solari, serbatoi, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, tende frangisole, verande, tettoie, porticati aperti da uno o più lati, citofoni, videocitofoni;
 - < enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere fissi per natura e destinazione;
 - < fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - < serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesione subite dal tetto o dalle pareti;
 - < lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Tale estensione è prestata entro il limite del 70% del valore assicurato per ogni fabbricato per sinistro e per anno. È prevista una franchigia di € 1.500,00 per sinistro.

Art. 4.26 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro

Tale estensione è prestata con un massimo di € 500.000 per sinistro e per anno.
È prevista una franchigia di:

*** €,00 per sinistro**
(parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità)

Art. 4.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro patrimonio mobiliare/contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali.

Tale estensione è prestata con un massimo di € 50.000 per sinistro e per anno.

È prevista una franchigia di:

* €,00 per sinistro
(parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità)

Art. 4.28 – Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- 1. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
 - 2. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

ESCLUSIONI:

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Tale estensione è prestata entro il limite del 70% del valore assicurato per ogni fabbricato con un massimo di € 3.000.000 per sinistro e per anno. È prevista una franchigia di € 1.500,00 per sinistro

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere pari per mille (come indicato nel "prospetto di offerta economica").

Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm dal pavimento.

Tale estensione di garanzia è prestata entro il 30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00. Per enti riposti in locali interrati o seminterrati: 30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 500.000,00.

È prevista una franchigia € 15.000,00 per sinistro. Per enti riposti in locali interrati o seminterrati: € 150.000,00.

Art. 4.30 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 4.31 - Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad Euro 50.000,00=.

Art. 4.32 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "*Fabbricati*" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.33 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 - "Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.34 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.35 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 4.36 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni ai fabbricati assicurati da spargimento d'acqua ed altri liquidi derivanti da acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento, condizionamento al servizio del fabbricato; tale estensione è prestata con un massimo di € 5.000 per sinistro ed un massimo di € 150.000 per anno.

È prevista una franchigia di:

*** €,00 per sinistro**
(parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità)

La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;

Art. 4.37 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Tale estensione è prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro e di € 150.000 per anno con applicazione di una franchigia di:

*** € ...,00 per sinistro**
(parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità)

Art. 4.38 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato all'Articolo 5 - "Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti", per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di disforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 4.39 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo,

qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.40 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Art. 4.41 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dal presente capitolato.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.42 - Indennità aggiuntiva per interruzione attività

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Assicurato, a parziale deroga delle norme di cui sopra, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- utilizzo di personale aggiuntivo per esigenze tecniche o didattiche straordinarie;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.

Per periodi di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro.

Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.43 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.44 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) Fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- 1) Ad eventi garantiti dal presente contratto;
- 2) All'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con altro evento previsto dall'art. 2.3 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continua non minore di 24 ore.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.45 – Costo di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti".

Art. 4.46 – Spese extra

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto locali
- installazioni temporanee di telefono, fax, ecc.
- noleggio attrezzature
- vigilanza
- trasporto dipendenti

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Articolo 5 -"Limiti di

indennizzo/franchigie/scoperti”.

Art. 4.47 – Indumenti ed effetti personali dei dipendenti

La garanzia è operante per i danni causati alle divise, agli indumenti ed agli effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti a seguito di danni indennizzabili a termini della presente polizza.

Art. 4.48 – Crollo totale o parziale

La Società risponde dei danni materiali e diretti ivi compresi il crollo totale o parziale causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, caduta massi che si verifichino accidentalmente ed imprevedibilmente.

La Società, in ogni caso, non risponde dei danni derivanti da: collasso strutturale o crollo se dovuti a vizi intrinseci, difetti latenti, vizi di materiale, errori di progettazione e fabbricazione.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell’Articolo 5 -“Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti”.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 5 – Somme assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 5.1 – Somme assicurate / Massimali

Le Somme Assicurate sono le seguenti:

Sezione Incendio e rischi accessori

Fabbricati	€ 285.166.672,81
Patrimonio mobiliare/contenuto	€ 150.000,00
Quadro le Due Anfore di Plinio Nomellini (PRA)	€ 40.000,00

Sezione RCT

RCT / Danni da acqua	€ 5.000.000,00
----------------------	----------------

Art. 5.2 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso della stessa annualità assicurativa (o minor periodo qualora previsto) somma superiore a:

Euro00

Parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

Garanzia	Limite di indennizzo/ risarcimento	Franchigia	Scoperto
Acqua condotta (Art. 4.11)	€ 5.000 per sinistro e € 150.000,00 per anno	Parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità	-----
Rigurgito acque di scarico (Art. 4.12)	€ 50.000 per sinistro e per anno	Parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità	-----
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro (Art. 4.13)	€ 5.000 per sinistro e € 50.000,00 per anno	€ 100,00 per sinistro	-----
Perdita pigioni (Art. 4.15)	Pigione annua e comunque non superiore al valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate	-----	-----
Fenomeno elettrico (Art. 4.16)	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per sinistro	-----
Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro (Art. 4.18)	€ 100.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno	-----	-----
Onorari dei periti / esperti (Art.4.19)	5% del danno con il massimo di € 100.000,00	-----	-----
Onorari architetti, ingegneri, consulenti (Art. 4.20)	5% del danno con il massimo di € 100.000,00	-----	-----
Ricorso terzi (Art. 4.24)	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno	-----	-----
Eventi atmosferici (Art. 4.25)	70% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 500.000,00	-----	10% minimo € 2.500,00
Neve, ghiaccio e gelo	€ 15.000,00 per sinistro ed €	Parametro soggetto a	10% minimo €

(Art. 4.26)	50.000 per anno	procedura Prezzo / Qualità	5.000,00 massimo € 50.000,00
Acqua piovana (Art. 4.27)	€ 50.000,00 per sinistro/anno	Parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità	-----
Eventi socio-politici, Terrorismo (Art. 4.28)	70% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 3.000.000,00	€ 1.500,00	-----
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 4.29)	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00 Per enti riposti in locali interrati o seminterrati: 30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 500.000,00	€ 15.000,00 Per enti riposti in locali interrati o seminterrati: € 150.000,00	-----
Indennità supplementare (Art. 4.31)	Limite del 10% del danno sempreché questo sia superiore ad € 50.000,00	-----	-----
Rimpiazzo combustibile (Art. 4.33)	€ 15.000,00 per sinistro/anno	-----	-----
Dispersione di liquidi (Art. 4.36)	€ 30.000,00 per sinistro/anno	Parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità	10%
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 4.37)	€ 5.000,00 per sinistro ed € 150.000 per anno	Parametro soggetto a procedura Prezzo / Qualità	-----
Differenziale storico artistico (Art. 4.38)	€ 250.000,00 per sinistro	-----	-----
Terremoto (Art. 4.41)	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00	€ 100.000,00 per sinistro	-----
Indennità aggiuntiva per interruzione attività (Art. 4.42)	€ 1.000.000,00 per sinistro	-----	-----
Furto fissi ed infissi (Art. 4.43)	€ 10.000,00 per sinistro	-----	-----
Merci in refrigerazione (Art. 4.44)	€ 50.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00 per sinistro	-----
Costi di collaudo (Art. 4.45)	15% del valore assicurato alla rispettiva partita con il massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno	-----	-----
Spese extra (Art. 4.46)	€ 150.000,00 per sinistro/anno	-----	-----
Crollo totale o parziale (Art. 4.48)	€ 250.000,00 per sinistro/anno	-----	10% minimo € 2.500,00 massimo € 25.000,00

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 6 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, non appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita.

Per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il **Patrimonio Mobiliare/Contenuto** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - **FABBRICATI**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso.

II – **PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

III – **MERCI**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione.

corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- **per Patrimonio Mobiliare/Contenuto** (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

- **per i danni ai Macchinari causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici:**

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Relativamente alle garanzie Furto, Rapina, Estorsione l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 6.4 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") – non operante per Modelli e stampi e Valori

Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 6.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e contenuto in stato di attività.

Art. 6.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 3.5 "Onorari periti e consulenti".

Art. 6.6 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 6.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve

essere attestato dagli altri Periti e/o esperti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 6.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni".

Trascorso detto termine senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10% per ogni mese di ritardo.

Art. 6.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 1.3 – Variazioni del rischio;
- Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;
- Art. 1.5 – Clausola di recesso;
- Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 - Durata del contratto;
- Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;
- Art. 1.11 - Foro competente;
- Art. 1.13 – Coassicurazione e delega;
- Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;
- Art. 1.15 - Clausola Broker;
- Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;
- Art. 1.19 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione/conguaglio del premio;
- Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 6.2 – Esagerazione dolosa del danno

La Società

.....

Il Contraente

.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

.....

Il Contraente

.....

ALLEGATO 1 - ELENCO IMMOBILI

n.	Codice identificativo Immobile	Ubicazione	Volume in metri cubi	Valore di ricostruzione a nuovo
1	70010101	VIA GIOVANNI BOSCO, 6 - 56031 BIENTINA	1.128,33	€ 238.878,72
2	70010102	VIA GIOVANNI BOSCO, 8 - 56031 BIENTINA	1.574,02	€ 333.235,75
3	70010103	VIA GIOVANNI BOSCO, 7 - 56031 BIENTINA	166,92	€ 35.337,57
4	70010104	VIA ANTONIO GRAMSCI, 7 - 56031 BIENTINA	1.196,13	€ 253.231,63
5	70010105	VIA NAZARIO SAURO, 3 - 56031 BIENTINA	783,02	€ 165.773,16
6	70010107	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 5 - 56031 BIENTINA	1.189,83	€ 251.897,85
7	70010108	VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - 56031 BIENTINA	998,06	€ 211.299,28
8	70010109	VIA CESARE BATTISTI, 11 - 56031 BIENTINA	803,04	€ 170.011,60
9	70010111	VIA CESARE BATTISTI, 2 - 56031 BIENTINA	936,15	€ 198.191,24
10	70010112	VIA ANTONIO GRAMSCI, 13 - 56031 BIENTINA	891,52	€ 188.743,68
11	70010114	VIA GIUSEPPE MAZZINI, 5 - 56031 BIENTINA	841,96	€ 178.251,36
12	70010115	VIA GIUSEPPE MAZZINI, 13 - 56031 BIENTINA	842,00	€ 178.258,77
13	70010117	VIA ANTONIO GRAMSCI, 30 - 56031 BIENTINA	891,52	€ 188.743,68
14	70010119	VIA POLIDORI, 68 - 56031 BIENTINA	631,47	€ 133.688,52
15	70010121	VIA ANTONIO GRAMSCI, 4 - 56031 BIENTINA	445,76	€ 94.371,84
16	70010122	VIA POLLIDORI, 56 - 56031 BIENTINA	579,43	€ 122.670,07
17	70010125	VIA MARCO POLO, 10 - 56031 BIENTINA	795,90	€ 168.500,00
18	70010126	VIA MARCO POLO, 8 - 56031 BIENTINA	795,90	€ 168.500,00
19	70010127	VIA MARCO POLO, 6 - 56031 BIENTINA	1.022,49	€ 216.471,36
20	70010128	VIA MARCO POLO, 4 - 56031 BIENTINA	1.022,49	€ 216.471,36
21	70010129	VIA MARCO POLO, 2 - 56031 BIENTINA	1.319,64	€ 279.381,00
22	70010131	VIA GIOVANNI BOSCO, 1 - 56031 BIENTINA	687,47	€ 145.544,28
23	70010132	VIA GIOVANNI BOSCO, 10 - 56031 BIENTINA	1.152,55	€ 244.006,35
24	70010134	VIA PIRANDELLO, 11 - 56031 BIENTINA	1.761,90	€ 373.011,84
25	70010135	VIA PIRANDELLO, 13 - 56031 BIENTINA	1.761,90	€ 373.011,84
26	70020101	PIAZZA XXV APRILE, 10/A - 56032 BUTI	1.126,30	€ 238.448,96
27	70020102	PIAZZA XXV APRILE, 11 - 56032 BUTI	1.413,30	€ 299.209,74
28	70020103	LARGO MANTOVANO, 2 - 56032 BUTI	1.227,38	€ 259.848,60
29	70020104	VIA ALDO MORO, 2 - 56032 BUTI	2.270,52	€ 480.691,80
30	70020105	VIA FRATELLI CERVI, 64 - 56032 BUTI	2.785,23	€ 589.661,02
31	70020201	VIA VECCHIA DELLE VIGNE, 91 - 56032 CASCINE DI BUTI	1.324,05	€ 280.314,61
32	70020202	VIA DON MINZONI, 16 - 56032 CASCINE DI BUTI	2.357,60	€ 499.127,48
33	70020204	VIA GRAMSCI, 71 - 56032 BUTI LOC. LA CROCE	567,00	€ 120.039,58
34	70020205	VIA GRAMSCI, 73 - 56032 BUTI LOC. LA CROCE	532,00	€ 112.629,73
35	70020206	VIA CASCINE, 21 - 56032 BUTI LOC. CASCINE	273,60	€ 57.922,80
36	70030103	VIA SAN LUCA, 5 - 56011 CALCI	1.330,53	€ 281.685,45
37	70030104	VIA VIETTA DEL NATALI, 14 - 56011 CALCI	955,89	€ 202.370,41
38	70030105	VIA BRUNO BUOZZI, 50 - 56011 CALCI	989,59	€ 209.506,09
39	70030106	VIA DON MINZONI, 226 - 56011 CASTELMAGGIORE	1.404,27	€ 297.298,02

40	70030108	VIA DELLA CAGNOLA, 2 - 56011 CALCI	3.128,16	€ 662.262,74
41	70030109	VIA GRANUCCI, 12 - 56011 CALCI - LA GABELLA	1.012,20	€ 214.292,88
42	70030110	VIA GRANUCCI, 6 - 56011 LA GABELLA- CALCI	1.270,43	€ 268.962,74
43	70030111	VIA PAGANELLI, 2 - 56011 MONTEMAGNO - CALCI	2.040,71	€ 432.038,71
44	70030112	VIA DON MINZONI, 224 - 56011 CASTELMAGGIORE - CALCI	1.300,95	€ 275.424,14
45	70030113	VIA GRANUCCI, 4 - 56011 CALCI	2.633,05	€ 557.443,02
46	70030115	VIA MONTEVERDI, 4 - 56011 CALCI	2.564,59	€ 542.949,38
47	70040101	VIA VITTORIO VENETO, 33 - 56012 CALCINAIA	963,06	€ 203.889,44
48	70040104	VIA S. UBALDESCA TACCINI, 23 - 56012 CALCINAIA	2.783,13	€ 589.216,44
49	70040105	VIA SAN UBALDESCA TACCINI, 27 - 56012 CALCINAIA	4.655,07	€ 985.524,91
50	70040201	VIA GENOVA, 10 - 56012 FORNACETTE	1.066,52	€ 225.792,96
51	70040202	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 - 56012 FORNACETTE	811,44	€ 171.789,96
52	70040204	VIA GENOVA, 5 - 56012 FORNACETTE	2.720,90	€ 576.041,72
53	70040205	VIA BOLOGNA, 7 - 56030 CALCINAIA	2.854,99	€ 604.428,87
54	70050101	VIA RISORGIMENTO, 19 - 56033 CAPANNOLI	906,08	€ 191.826,20
55	70050102	VIA RISORGIMENTO, 21 - 56033 CAPANNOLI	906,08	€ 191.826,20
56	70050103	VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 - 56033 CAPANNOLI	1.125,32	€ 238.241,48
57	70050104	VIA VOLTERRANA, 174 - 56033 CAPANNOLI	601,55	€ 127.353,09
58	70050106	VIA GIUSEPPE VERDI, 6 - 56033 CAPANNOLI	5.168,21	€ 1.094.160,69
59	70050201	VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 56033 S.PIETRO BELVEDERE	1.183,56	€ 250.571,46
60	70060101	VIA DEI QUADRI, 13 - 56040 CASALE MARITTIMO	3.106,99	€ 657.779,76
61	70070102	VIA DEL COMMERCIO, 75 - 56034 CASCIANA TERME	175,84	€ 37.227,09
62	70070105	VIA II GIUGNO, 47 - 56034 CASCIANA TERME LARI	1.760,12	€ 372.633,93
63	70070106	VIA II GIUGNO, 59 - 56034 CASCIANA TERME LARI	1.760,12	€ 372.633,93
64	70080104	VIA GALILEO GALILEI, 19 - 56021 CASCINA	2.082,50	€ 440.886,08
65	70080105	VIA GALILEO GALILEI, 17 - 56021 CASCINA	534,59	€ 113.178,05
66	70080106	VIA SALVATOR ALLENDE, 3 - 56021 CASCINA	3.096,24	€ 655.504,92
67	70080110	VIA G. CEI, 157 - 56021 CASCINA	2.593,64	€ 549.099,53
68	70080111	VIA ALESSANDRINI, 7 - 56021 CASCINA	5.707,45	€ 1.208.324,24
69	70080113	VIA GALILEO GALILEI, 10 - 56021 CASCINA	5.612,74	€ 1.188.273,26
70	70080116	VIA ALLENDE - 56021 CASCINA	450,00	€ 95.269,50
71	70080117	VIA FILIPPO TURATI, 80 - 56021 CASCINA	2.559,59	€ 541.889,73
72	70080302	VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA, 31 - 56021 SAN FREDIANO A SETTIMO	9.383,05	€ 1.986.484,44
73	70080304	VIA PALASCIANO, 25 - 56021 SAN FREDIANO A SETTIMO	3.528,00	€ 746.912,88
74	70080305	VIA OBERDAN, 2 - 56021 CASCINA	8.511,93	€ 1.802.060,70
75	70080306	VIA F.LLI CAIROLI, 41 - 56021 CASCINA	5.086,48	€ 1.076.858,67
76	70080407	VIA GORGONA, 22 - 56023 NAVACCHIO	9.280,43	€ 1.964.758,65
77	70080408	VIA ARQUATA, 47 - 56021 CASCINA	1.780,28	€ 376.902,03
78	70080409	VIA ARQUATA, 47/A - 56021 CASCINA	1.781,29	€ 377.116,91
79	70080410	VIA CORSICA, 4 - 56021 CASCINA	1.780,28	€ 376.902,03
80	70080411	VIA CORSICA, 2 - 5602 CASCINA	1.780,28	€ 376.902,03
81	70080501	VIA DELLE POGGERE, 42 - 56023 MUSIGLIANO	1.760,12	€ 372.633,93
82	70080502	VIA DELLE POGGERE, 40 - 56023 MUSIGLIANO	1.760,12	€ 372.633,93

83	70090103	VIALE EUROPA, 33 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	222,99	€ 47.208,15
84	70090105	VIALE II GIUGNO, 21 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.129,80	€ 239.189,95
85	70090108	VIA VITTORIO EMANUELE, 10 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	2.408,46	€ 509.895,09
86	70090110	VIA ALCIDE DE GASPERI, 9-11 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	140,00	€ 29.639,40
87	70090111	VIA MAGENTA, 4 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	2.600,22	€ 550.492,56
88	70090112	VIA ALCIDE DE GASPERI, 33 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	851,97	€ 180.370,58
89	70090113	VIA PUCCINELLI, 1 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	2.276,82	€ 482.025,60
90	70090114	VIA PUCCINELLI, 5 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.588,16	€ 336.229,36
91	70090115	VIA PUCCINELLI, 7 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	2.377,13	€ 503.262,18
92	70090116	VIA PUCCINELLI, 11 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	777,63	€ 164.632,06
93	70090117	PIAZZA G. MAZZINI, 1 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.508,43	€ 319.349,70
94	70090118	VIA GUERRAZZI, 4 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	3.016,86	€ 638.699,40
95	70090119	VIA PUCCINELLI, 20 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.269,38	€ 268.740,44
96	70090120	VIA GUERRAZZI, 1 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.843,70	€ 390.328,68
97	70090125	VIA DON MINZONI, 24 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	5.494,55	€ 1.163.251,29
98	70090126	VIA ALDO MORO, 18 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	4.164,76	€ 881.720,33
99	70090127	VIA KOLBE, 3 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.456,00	€ 308.249,78
100	70090128	VIA KOLBE, 9 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.456,00	€ 308.249,78
101	70090129	VIA A. GRAMSCI, 18 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.737,58	€ 367.862,02
102	70090130	PIAZZA XX SETTEMBRE, 5 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.219,75	€ 258.233,28
103	70090131	VIA V.EMANUELE II, 4 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	2.102,94	€ 445.213,44
104	70090134	VIA SOLFERINO, 7 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	342,44	€ 72.497,98
105	70090135	VIA D AZELIO, 2 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	754,15	€ 159.660,04
106	70090136	VIA ROSSELLI, 62 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.795,89	€ 380.206,80
107	70090137	VIA PRATOLINI, 34 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	2.645,02	€ 559.977,18
108	70090139	VIA F.LLI ROSSELLI, 60 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO	1.886,08	€ 399.302,00
109	70100101	VIA DELLA REPUBBLICA, 3 - 56040 CASTELLINA M.MA	884,80	€ 187.321,02
110	70100102	VIA ROMA, 10/A - 56040 CASTELLINA M.MA	802,06	€ 169.804,12
111	70100103	VIA DELLA REPUBBLICA, 70 - 56040 CASTELLINA M.MA	802,06	€ 169.804,12
112	70100104	VIA DELLA REPUBBLICA, 78 - 56040 CASTELLINA M.MA	802,06	€ 169.804,12
113	70100105	VIA DELLA REPUBBLICA, 88 - 56040 CASTELLINA M.MA	802,06	€ 169.804,12
114	70100106	VIA DELLA REPUBBLICA, 100 - 56040 CASTELLINA M.MA	1.269,03	€ 268.666,32
115	70100107	VIA MASSIMINO CARRAI, 4 - 56040 CASTELLINA M.MA	1.866,76	€ 395.211,74
116	70100108	VIA MASSIMINO CARRAI, 18 - 56040 LOC CATONE CASTELLINA M	1.240,23	€ 262.568,02
117	70100199	PIAZZA GIACONI, 21 - 56040 CASTELLINA M.MA	1.373,05	€ 290.688,42
118	70110102	VIA FRATELLI ROSSELLI, 34 - 56041 CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	3.520,23	€ 745.267,86
119	70110103	LOCALITA CASPECI, 116/E - 56041 CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	1.347,82	€ 285.345,93
120	70110201	LOCALITA ABATE, 1 - 56041 SASSO PISANO	2.632,84	€ 557.398,54
121	70120101	VIA PERTINI, 2 - 56034 CHIANNI	817,60	€ 173.094,08
122	70120102	VIA CASTELLINESE, 69 - 56034 CHIANNI	204,40	€ 43.273,52
123	70120103	VIA DELLA RIMEMBRANZA, 12 - 56034 CHIANNI	603,68	€ 127.805,08
124	70120104	VIA CASTELLINESE, 29 - 56034 CHIANNI	218,37	€ 46.230,05

125	70120105	VIA CASTELLINESE, 25 - 56034 CHIANNI	1.453,83	€ 307.790,34
126	70120106	VIA FARINI, 6 - 56030 CHIANNI	512,09	€ 108.413,51
127	70120201	VIA DEL GIARDINO, 30 - 56034 CHIANNI RIVALTO	820,54	€ 173.716,52
128	70120202	VIA DEL CASTELLACCIO, 20 - 56034 CHIANNI	1.156,37	€ 244.814,04
129	70130103	VIA GIACOMO PUCCINI, 8 - 56040 CRESPIA LORENZANA	1.760,12	€ 372.633,93
130	70130104	VIA LA MARCA, 7 - 56040 CRESPIA LORENZANA	742,88	€ 157.274,06
131	70140102	VIA CASAFERRI, 17 - 56043 FAUGLIA	1.140,93	€ 241.546,28
132	70140103	VIA TRAV. PONTIDA, 15 - 56043 FAUGLIA	1.007,44	€ 213.285,12
133	70140104	VIA CASAFERRI, 88 - 56043 FAUGLIA	1.823,85	€ 386.127,26
134	70140105	VIA CASAFERRI, 68 - 56043 FAUGLIA	1.214,22	€ 257.062,50
135	70140201	VIA DEL MICIO, 7/A - 56043 LUCIANA (FAUGLIA)	167,65	€ 35.493,18
136	70140302	VIA FILIPPO MAZZEI, SNC - 56043 VALTRIANO	621,60	€ 131.598,93
137	70150101	VIA DEI MULINI, 28 - 56040 GUARDISTALLO	3.106,99	€ 657.779,76
138	70150102	VIA DELL ERBARIO, 8 - 56040 GUARDISTALLO	150,85	€ 31.936,45
139	70160103	VIA DELLE FONTI, 1 - 56030 LAJATICO	3.128,16	€ 662.262,74
140	70160201	VIA DELLA REPUBBLICA, 5 - 56030 ORCIATICO	730,66	€ 154.688,04
141	70160202	VIA DELLA REPUBBLICA, 3 - 56030 LAJATICO	730,66	€ 154.688,04
142	70160203	VIA DELLA REPUBBLICA, 1 - 56030 ORCIATICO	730,66	€ 154.688,04
143	70160204	PIAZZA DEL POPOLO, 1-4 - 56030 ORCIATICO	757,82	€ 160.438,08
144	70160205	VIA CORSINI, 14 - 56030 LAJATICO	1.205,19	€ 255.150,78
145	70160206	VIA CORSINI, 22 - 56030 ORCIATICO	763,70	€ 161.682,92
146	70160207	VIA CORSINI, 30 - 56030 ORCIATICO	763,70	€ 161.682,92
147	70170101	VIA DEL PINO, 1 - 56035 CEVOLI	1.120,70	€ 237.263,40
148	70170103	VIA BELVEDERE, 38 - 56035 LARI	2.651,36	€ 561.318,39
149	70170104	VIA MADRE V. FRANGIONI, 8 - 56035 CASCIANA TERME LARI	1.067,22	€ 225.941,14
150	70170105	VIA MADRE V. FRANGIONI, 6 - 56034 CASCIANA TERME LARI	1.067,22	€ 225.941,14
151	70170106	VIA MADRE V. FRANGIONI, 4 - 56034 CASCIANA TERME LARI	1.765,33	€ 373.738,00
152	70170301	VIA EMILIO SALGARI, 6 - 56034 CASCIANA TERME LARI	2.938,43	€ 622.093,96
153	70180102	VIA ANTONIO GRAMSCI, 48 - 56043 LORENZANA	1.127,53	€ 238.708,30
154	70190101	VIA S.ANTONIO, 15 - 56040 MONTECATINI V.C.	987,00	€ 208.957,76
155	70190103	VIA S.ANTONIO, 13 - 56040 MONTECATINI V.C.	987,00	€ 208.957,76
156	70190105	VIA S.ANTONIO, 16 - 56040 MONTECATINI V.C.	235,69	€ 49.897,93
157	70190107	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 20 - 56040 PONTEGINORI	1.745,10	€ 369.455,10
158	70190108	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 14 - 56040 PONTEGINORI	2.245,10	€ 475.310,10
159	70190109	VIA S.ANTONIO, 6 - 56040 MONTECATINI V.C.	1.280,02	€ 270.993,04
160	70200102	VIA DEL BORGO, 23 - 56040 MONTESCUDAIO	896,53	€ 189.803,30
161	70210101	VIA ROMA, 23 - 56040 CANNETO DI MONTEVERDI	1.600,83	€ 338.911,74
162	70210103	VIA SAN MARTINO, 9 - 56040 MONTEVERDI M.MO	1.755,29	€ 371.611,41
163	70210104	VIA SAN MARTINO, 5 - 56040 MONTEVERDI M.MO	250,74	€ 53.084,17
164	70210105	LOCALITA CROCEFISSO, 11 - 56040 MONTEVERDI M.MO	1.054,38	€ 223.221,75
165	70210107	LOCALITA QUERCIOLAIE, 2 - 56040 MONTEVERDI M.MO	3.490,20	€ 738.910,20
166	70220101	VIA DI CAPANNE, 1 - 56020 MONTOPOLI IN VAL D ARNO	1.283,70	€ 271.772,12
167	70220102	VIA ROMA, 34 - 56020 MONTOPOLI VAL D'ARNO	1.242,36	€ 263.020,02

168	70220104	VIA CAMPANIA, 18 - 56020 SAN ROMANO	1.944,57	€ 411.683,86
169	70220105	VIA CAMPANIA, 8 - 56020 SAN ROMANO	776,86	€ 164.469,04
170	70220106	VIA CESARE PAVESE, 67 - 56020 LE CAPANNE	2.575,30	€ 545.216,76
171	70220108	VIA CESARE PAVESE, 71 - 56020 LE CAPANNE	2.575,30	€ 545.216,76
172	70220109	VIA GIOVANNI VERGA, 14 - 56020 MONTOPOLI - CAPANNE	2.640,75	€ 559.073,20
173	70220201	VIA BORGO D ARENA, 57 - 56020 MARTI	836,75	€ 177.147,27
174	70220202	VIA MUSCIANO, 55 - 56020 MARTI	1.297,73	€ 274.742,41
175	70220303	VIA CELLINI, 19 - 56020 CASTEL DEL BOSCO	2.832,20	€ 599.605,04
176	70220401	VIA DANTE, 9 - 56020 LE CAPANNE	1.242,36	€ 263.020,02
177	70220501	VIA DELLA PACE, 2 - 56020 SAN ROMANO	973,35	€ 206.067,93
178	70220502	VIA DELLA PACE, 1 - 56020 MONTOPOLI IN VAL D ARNO	1.075,85	€ 227.768,21
179	70220504	PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 47 - 56020 SAN ROMANO	1.242,36	€ 263.020,02
180	70220505	VIA DELLA DEMOCRAZIA, 19 - 56020 MONTOPOLI IN VAL D ARNO	830,48	€ 175.820,92
181	70220506	VIA DELLA LIBERTA, 2 - 56020 SAN ROMANO	1.470,21	€ 311.258,16
182	70230102	VIA DELL'ORCIO, 3 - 56040 ORCIANO PISANO	1.040,62	€ 220.309,68
183	70230104	VIA MOLINO A VENTO, 10 - 56040 ORCIANO PISANO	2.982,35	€ 631.393,31
184	70240101	VIA DELLA PIEVE, 25 - 56036 PALAIA	1.383,03	€ 292.800,20
185	70240102	VIA DELLA PIEVE, 27 - 56036 PALAIA	1.383,03	€ 292.800,20
186	70240104	VIA DELLA PIEVE, 17 - 56036 PALAIA	835,66	€ 176.917,56
187	70240202	VIA ROMA, 11 - 56036 FORCOLI	948,08	€ 200.718,02
188	70240302	VIA PIANA, 50 - 56036 MONTEFOSCOLI	799,96	€ 169.359,52
189	70240303	VIA PIANA, 52 - 56036 MONTEFOSCOLI	867,58	€ 183.675,36
190	70240304	VIA PIANA, 66 - 56036 MONTEFOSCOLI	1.011,08	€ 214.055,76
191	70240305	VIA PIANA, 72 - 56036 MONTEFOSCOLI	3.490,20	€ 738.910,20
192	70240306	PIAZZA REPUBBLICA, 56 - 56036 PALAIA	1.077,16	€ 228.045,54
193	70240401	VIA BACCANELLA, 90 - 56036 PALAIA	1.330,53	€ 281.685,45
194	70240501	VIA GALILEO GALILEI, 77 - 56036 PARTINO	548,73	€ 116.171,64
195	70240502	VIA GALILEI, 75 - 56036 PARTINO	908,78	€ 192.396,75
196	70240503	VIA GALILEO GALILEI, 3 - 56036 PARTINO	995,23	€ 210.699,09
197	70240601	VIA PUCCINI, 14 - 56036 BACCANELLA - PALAIA	1.245,09	€ 263.598,00
198	70250101	VIALE CAVOUR, 3 - 56037 PECCIOLI	938,56	€ 198.702,55
199	70250102	VIA RISORGIMENTO, 1 - 56037 PECCIOLI	472,99	€ 100.136,72
200	70250103	VIA ALCIDE DE GASPERI, 2 - 56037 PECCIOLI	1.099,42	€ 232.758,20
201	70250104	VIA ALCIDE DE GASPERI, 4 - 56037 PECCIOLI	983,64	€ 208.246,44
202	70250105	VIA ALCIDE DE GASPERI, 4 - 56037 PECCIOLI	983,64	€ 208.246,44
203	70250107	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 40 - 56037 PECCIOLI	867,58	€ 183.675,36
204	70250108	VIA VGIUSEPPE GARIBALDI, 16 - 56037 PECCIOLI	799,96	€ 169.359,52
205	70250109	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 26 - 56037 PECCIOLI	799,96	€ 169.359,52
206	70250110	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9 - 56037 PECCIOLI	1.258,01	€ 266.332,26
207	70250111	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 3 - 56037 PECCIOLI	3.981,25	€ 842.870,47
208	70250113	VIA DELLA RESISTENZA, 8/1 - 56037 PECCIOLI	948,29	€ 200.762,46
209	70250114	VIA DELLA RESISTENZA, 48 - 56037 PECCIOLI	1.866,76	€ 395.211,74
210	70250115	TRAV DELLA RESISTENZA, 28/1 - 56037 PECCIOLI	3.119,83	€ 660.499,18

211	70250201	VIA DELLA CHIESA, 5 - 56037 FABBRICA DI PECCIOLI	1.095,78	€ 231.987,60
212	70250202	VIA VITTORIO VENETO, 40 - 56037 FABBRICA DI PECCIOLI	965,76	€ 204.460,00
213	70250301	VIA MERCANTINO, 76 - 56037 GHIZZANO DI PECCIOLI	233,03	€ 49.334,78
214	70250401	VIA DI MEZZO, 3 - 56037 PECCIOLI	1.593,76	€ 337.414,96
215	70260115	VIA CAMPANIA, 2 - 56124 PISA	141,30	€ 29.913,56
216	70260116	VIA GIUSEPPE MAZZINI, 88 - 56125 PISA	850,36	€ 180.029,71
217	70260201	VIA SEMPIONE, 10 - 56121 PISA	1.281,30	€ 271.264,02
218	70260202	VIA SEMPIONE, 12 - 56121 PISA	1.331,90	€ 281.976,54
219	70260203	VIA SEMPIONE, 14 - 56121 PISA	1.306,60	€ 276.620,28
220	70260204	VIA SEMPIONE, 13 - 56121 PISA	1.078,88	€ 228.408,65
221	70260205	VIA SEMPIONE, 11 - 56121 PISA	1.294,65	€ 274.090,38
222	70260206	VIA SEMPIONE, 15 - 56121 PISA	1.294,65	€ 274.090,38
223	70260207	VIA SEMPIONE, 9 - 56121 PISA	1.294,65	€ 274.090,38
224	70260208	VIA SEMPIONE, 8 - 56121 PISA	1.745,73	€ 369.588,48
225	70260217	VIA SEMPIONE, 1 - 56121 PISA	1.884,65	€ 398.998,20
226	70260218	VIA SEMPIONE, 2 - 56121 PISA	1.653,16	€ 349.989,45
227	70260219	VIA SEMPIONE, 3 - 56121 PISA	1.884,65	€ 398.998,20
228	70260220	VIA SEMPIONE, 4 - 56121 PISA	1.884,65	€ 398.998,20
229	70260221	VIA SEMPIONE, 5 - 56121 PISA	1.734,36	€ 367.180,28
230	70260222	VIA SEMPIONE, 6 - 56121 PISA	1.745,73	€ 369.588,48
231	70260223	VIA SEMPIONE, 7 - 56121 PISA	1.745,73	€ 369.588,48
232	70260308	VIA VIA P. SCHELLEY, 1 - 56127 PISA	253,82	€ 53.736,23
233	70260320	LARGO FRANCESCO PETRARCA, 5 - 56127 PISA	4.220,31	€ 893.480,77
234	70260321	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 66 - 56124 PISA	1.561,88	€ 330.664,56
235	70260322	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 62 - 56124 PISA	339,85	€ 71.949,64
236	70260326	VIA SAN ZENO, 3 - 56127 PISA	301,88	€ 63.909,96
237	70260328	VIA SANTA MARTA, 16 - 56127 PISA	732,83	€ 155.147,44
238	70260330	VIA UGO FOSCOLO, 2/F - 56127 PISA	92,47	€ 19.576,82
239	70260411	VIA PIAVOLA A BUTI, 1 - 56123 PISA	3.192,84	€ 675.956,16
240	70260412	VIA PIAVOLA A BUTI, 7 - 56123 PISA	3.192,84	€ 675.956,16
241	70260413	VIA PIAVOLA A BUTI, 9 - 56123 PISA	2.088,98	€ 442.256,91
242	70260414	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 7 - 56123 PISA	1.971,20	€ 417.322,76
243	70260415	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 5 - 56123 PISA	1.971,20	€ 417.322,76
244	70260416	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 6 - 56123 PISA	1.478,40	€ 312.992,07
245	70260417	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 3 - 56123 PISA	1.971,20	€ 417.322,76
246	70260418	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 4 - 56123 PISA	1.478,40	€ 312.992,07
247	70260419	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 1 - 56123 PISA	1.971,20	€ 417.322,76
248	70260420	VIA FOSSO DELLA BUFALINA, 2 - 56123 PISA	1.478,40	€ 312.992,07
249	70260421	VIA GUARDISTALLO, 1 - 56123 PISA	528,29	€ 111.844,27
250	70260430	VIA DI GAGNO, 9 - 56123 PISA	2.445,98	€ 517.837,34
251	70260431	VIA DI GAGNO, 29 - 56123 PISA	2.491,30	€ 527.433,10
252	70260432	VIA DI GAGNO, 49 - 56123 PISA	2.491,30	€ 527.433,10
253	70260433	VIA DI GAGNO, 19 - 56123 PISA	2.502,85	€ 529.878,34

254	70260434	VIA DI GAGNO -, 39 - 56123 PISA	2.509,50	€ 531.286,22
255	70260435	VIA DI GAGNO, 59 - 56123 PISA	2.509,15	€ 531.212,13
256	70260437	VIA DI CAMPALDO, 8 - 56122 PISA	933,80	€ 197.694,80
257	70260441	VIA PAOLO BORSELLINO, 9 - 56123 PISA	2.444,75	€ 517.578,03
258	70260442	VIA GIOVANNI FALCONE, 29 - 56123 PISA	2.023,98	€ 428.496,82
259	70260443	VIA CONSANI, 11 - 56100 PISA	6.254,85	€ 1.324.214,22
260	70260499	VIA E. FERMI, 4 - 56126 PISA	3.116,55	€ 659.804,80
261	70260511	VIA DONATO BRAMANTE, 8 - 56122 PISA	2.382,42	€ 504.381,07
262	70260512	VIA ANTONIO VENEZIANO, 18 - 56122 PISA	2.607,32	€ 551.995,72
263	70260515	VIA ANTONIO VENEZIANO, 6 - 56121 PISA	3.832,04	€ 811.280,08
264	70260516	VIA CIRO RAVENNA, 4 - 56122 PISA	1.923,81	€ 407.289,84
265	70260517	VIA CIRO RAVENNA, 8 - 56122 PISA	1.923,81	€ 407.289,84
266	70260518	VIA CIRO RAVENNA, 12 - 56122 PISA	1.923,81	€ 407.289,84
267	70260519	VIA CIRO RAVENNA, 1 - 56122 PISA	1.923,81	€ 407.289,84
268	70260520	VIA CIRO RAVENNA, 5 - 56122 PISA	1.923,81	€ 407.289,84
269	70260521	VIA CIRO RAVENNA, 9 - 56122 PISA	1.923,81	€ 407.289,84
270	70260522	VIA ANTONIO VENEZIANO, 13 - 56122 PISA	9.669,66	€ 2.047.163,58
271	70260523	VIA AURELIO LOMI, 2 - 56122 PISA	4.974,83	€ 1.053.221,22
272	70260524	VIA GENTILE DA FABRIANO, 5 - 56122 PISA	4.144,14	€ 877.355,82
273	70260525	VIA GENTILE DA FABRIANO, 3 - 56122 PISA	2.343,53	€ 496.148,74
274	70260526	VIA GENTILE DA FABRIANO, 1 - 56122 PISA	2.762,76	€ 584.903,88
275	70260529	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 13 - 56122 PISA	4.596,76	€ 973.180,11
276	70260530	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 7 - 56122 PISA	2.233,67	€ 472.889,19
277	70260531	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 3 - 56122 PISA	2.233,77	€ 472.911,42
278	70260532	VIA GIOTTO, 9 - 56122 PISA	8.301,30	€ 1.757.468,10
279	70260537	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 10 - 56122 PISA	6.816,08	€ 1.443.031,25
280	70260551	VIA G. B. PERGOLES, 2 - 56122 PISA	9.221,28	€ 1.952.236,15
281	70260552	VIA G. B. PERGOLES, 5 - 56122 PISA	3.989,83	€ 844.685,85
282	70260553	VIA G. B. PERGOLES, 9 - 56122 PISA	2.662,80	€ 563.741,40
283	70260554	VIA PIERIN DEL VAGA, 19 - 56122 PISA	10.195,50	€ 2.158.489,20
284	70260555	VIA DON BALDAN, 4 - 56122 PISA	5.421,71	€ 1.147.830,17
285	70260556	VIA BERNINI, 3 - 56122 PISA	4.427,22	€ 937.286,76
286	70260557	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, - 56122 PISA	70,00	€ 14.819,70
287	70260562	VIA PIERIN DEL VAGA, 15 - 56100 PISA	4.781,70	€ 1.012.333,69
288	70260563	VIA RAFFAELLO SANZIO, 10 - 56100 PISA	3.395,35	€ 718.829,54
289	70260564	VIA MANTEGNA, 8 - 56100 PISA	1.573,88	€ 333.206,16
290	70260565	VIA BERNINI, 8 - 56100 PISA	2.469,67	€ 522.853,80
291	70260566	VIA A. VENEZIANO, 23 - 56122 PISA	9.493,86	€ 2.009.944,06
292	70260567	VIA TIZIANO VECCELLIO, 2 - 56100 PISA	1.459,08	€ 308.901,84
293	70260568	VIA TIZIANO VECCELLIO, 4 - 56100 PISA	2.116,07	€ 447.992,13
294	70260613	VIA G. VERRAZZANO, 2 - 56128 MARINA DI PISA	253,47	€ 53.662,13
295	70260623	VIA ORDINE DI S. STEFANO, - 56128 MARINA DI PISA	384,65	€ 81.434,25
296	70260626	VIA DUODO DUODI, 15 - 56128 MARINA DI PISA	320,32	€ 67.814,95

297	70260628	VIA DELLE ERICHE, 41 - 56128 TIRRENIA	269,40	€ 57.033,62
298	70260630	VIA LAMBERTO ORLANDI, 26 - 56128 MARINA DI PISA	3.734,96	€ 790.727,32
299	70260631	VIA ISOLA DI PROCIDA, 2 - 56121 PISA	178,36	€ 37.760,60
300	70260632	VIA DE ANDRE, 16 - 56018 PISA	4.385,78	€ 928.513,52
301	70260701	VIA QUARANTOLA, 3 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
302	70260702	VIA QUARANTOLA, 3/C - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
303	70260703	VIA FRA MANSUETO, 1 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
304	70260704	VIA FRA MANSUETO, 2 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
305	70260705	VIA FRA MANSUETO, 5 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
306	70260706	VIA FRA MANSUETO, 6 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
307	70260707	VIA FRA MANSUETO, 9 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
308	70260708	VIA FRA MANSUETO, 10 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
309	70260709	VIA FRA MANSUETO, 13 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
310	70260710	VIA FRA MANSUETO, 14 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
311	70260712	VIA SAN BENEDETTO, 5 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
312	70260713	VIA SAN BENEDETTO, 4 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
313	70260714	VIA SAN BENEDETTO, 8 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
314	70260715	VIA DI GOLETTA, 8/A - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
315	70260716	VIA SAN BENEDETTO, 9 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
316	70260717	VIA DI GOLETTA, 8/C - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
317	70260718	VIA SAN BENEDETTO, 12 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
318	70260726	VIA MARCONI, 17/27 - 56121 PISA	1.886,36	€ 399.361,28
319	70260727	VIA QUARANTOLA, 3 - 56121 PISA	327,50	€ 69.335,03
320	70260728	VIA SAN BENEDETTO, 11 - 56121 PISA	332,50	€ 70.393,58
321	70260730	VIA ALESSANDRO DA MORRONA, 45 - 56121 PISA	282,84	€ 59.879,00
322	70260731	VIA POSSENTI, 30 - 56100 PISA	928,38	€ 196.546,26
323	70260802	VIA PUGLIA, 10 - 56124 PISA	7.325,43	€ 1.550.866,78
324	70260808	VIA NORVEGIA, 9 - 56124 PISA	6.988,63	€ 1.479.561,85
325	70260809	VIA NORVEGIA, 15 - 56124 PISA	10.553,90	€ 2.234.366,15
326	70260810	VIA NORVEGIA, 17 - 56124 PISA	9.431,15	€ 1.996.668,78
327	70260811	VIA NORVEGIA, 18 - 56124 PISA	3.067,05	€ 649.325,15
328	70260812	VIA NORVEGIA, 16 - 56124 PISA	3.071,39	€ 650.243,97
329	70260813	VIA NORVEGIA, 14 - 56124 PISA	9.916,45	€ 2.099.411,67
330	70260814	VIA MACCATELLA, 28 - 56124 PISA	1.227,73	€ 259.922,72
331	70260815	VIA NORVEGIA, 2 - 56124 PISA	7.021,13	€ 1.486.442,43
332	70260817	VIA DI NUDO, 54/A - 56124 PISA	3.067,05	€ 649.325,15
333	70260818	VIA DI NUDO, 54/B - 56124 PISA	10.513,37	€ 2.225.785,55
334	70260819	VIA TOSCANA, 1 - 56124 PISA	7.485,56	€ 1.584.766,83
335	70260820	VIA MACCATELLA, 2/A - 56124 PISA	3.548,48	€ 751.247,65
336	70260821	VIA TOSCANA, 7 - 56124 PISA	2.350,60	€ 497.645,52
337	70260822	VIA TOSCANA, 4 - 56124 PISA	2.350,60	€ 497.645,52
338	70260824	VIA DI NUDO/PUGLIA, - 56124 PISA	281,25	€ 59.543,40
339	70260825	VIA DI NUDO/PUGLIA, - 56124 PISA	225,00	€ 47.634,72

340	70260826	VIA DI NUDO/PUGLIA, - 56124 PISA	675,00	€ 142.904,16
341	70260827	VIA MERLO, 32 - 56124 PISA	6.127,70	€ 1.297.295,37
342	70260828	VIA MERLO, 38 - 56124 PISA	9.024,09	€ 1.910.489,03
343	70260829	VIA MERLO, 20 - 56124 PISA	5.888,05	€ 1.246.559,06
344	70260830	VIA MERLO, 26 - 56124 PISA	7.456,02	€ 1.578.512,93
345	70260831	VIA MATTEUCCI, 53 - 56124 PISA	7.463,40	€ 1.580.076,48
346	70260832	VIA MATTEUCCI, 57 - 56124 PISA	4.038,37	€ 854.963,36
347	70260833	VIA MATTEUCCI, 59 - 56124 PISA	3.667,93	€ 776.537,48
348	70260835	VIA MATTEUCCI, 67 - 56124 PISA	3.110,38	€ 658.498,56
349	70260836	VIA RUSSO, 13/15 - 56124 PISA	10.728,20	€ 2.271.267,24
350	70260839	VIA CARLO MATTEUCCI, 16 - 56124 PISA	3.260,25	€ 690.227,52
351	70260842	VIA DI PADULE, 2 - 56124 PISA	2.095,52	€ 443.642,52
352	70260844	VIA CARLO MATTEUCCI, 13 - 56124 PISA	3.049,03	€ 645.509,08
353	70260845	VIA CARLO MATTEUCCI, 9 - 56124 PISA	3.006,96	€ 636.602,44
354	70260848	VIA DI PADULE, 18 - 56124 PISA	9.983,75	€ 2.113.659,73
355	70260851	VIA VITTORIO GALLUZZI, 6 - 56124 PISA	7.898,38	€ 1.672.166,06
356	70260855	VIA DI NUDO, 58 - 56124 PISA	1.638,00	€ 346.780,98
357	70260857	VIA DI NUDO, 60 - 56124 PISA	396,06	€ 83.849,86
358	70260859	VIA CARLO MATTEUCCI, 65 - 56124 PISA	4.053,70	€ 858.208,80
359	70260860	VIA IPPOLITO ROSELLINI, 30 - 56124 PISA	385,21	€ 81.552,81
360	70260861	VIA ITALO BARGAGNA, 40 - 56124 PISA	115,08	€ 24.363,59
361	70260862	VIA PAOLO VI, 4 - 56124 PISA	137,17	€ 29.039,20
362	70260863	VIA ITALO BARGAGNA, 38 - 56124 PISA	114,80	€ 24.304,31
363	70260864	VIA SIMON, 21 - 56124 PISA	127,96	€ 27.090,41
364	70260866	VIA NORVEGIA, 26/A - 56100 PISA	6.330,49	€ 1.340.227,01
365	70260901	VIA GIOVANNI VERITA, 1 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
366	70260902	VIA G. SIRTORI, 1 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
367	70260903	VIA FRATELLI BRONZETTI, 1 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
368	70260904	VIA RUBATTINO, 1 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
369	70260905	VIA GIOVANNI VERITA, 3 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
370	70260906	VIA G. SIRTORI, 3 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
371	70260907	VIA FRATELLI BRONZETTI, 3 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
372	70260908	VIA G. SIRTORI, 5 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
373	70260909	VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
374	70260912	VIA GIOVANNI VERITA, 5 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
375	70260913	VIA G. SIRTORI, 7 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
376	70260914	VIA G. SIRTORI, 9 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
377	70260917	VIA GIOVANNI VERITA, 7 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
378	70260918	VIA G. SIRTORI, 11 - 56121 PISA	1.876,35	€ 397.242,06
379	70260919	VIA FIORENTINA, 143 - 56121 PISA	709,38	€ 150.182,84
380	70260920	VIA CORTE DEL PORTICO, 17 - 56121 PISA - RIGLIONE	105,84	€ 22.407,39
381	70260922	VIA MARSALA, 4 - 56121 PISA	1.745,77	€ 369.595,89
382	70260923	VIA DELL ARGINONE, 72 - 56121 PISA	464,00	€ 98.232,39

383	70260929	VIA VIA PISACANE 10, - 56121 PISA	686,42	€ 145.321,99
384	70260930	VIA ETTORE SOCCI, 1 - 56121 PISA	618,66	€ 130.976,52
385	70260939	VIA GIUSEPPE BANDI, 9 - 56100 PISA	5.214,72	€ 1.104.008,36
386	70260940	VIA GIUSEPPE BANDI, 22 - 56100 PISA	5.214,72	€ 1.104.008,36
387	70261005	PIAZZALE GENOVA, 4 - 56123 PISA	2.991,24	€ 633.275,40
388	70261009	PIAZZALE VENEZIA, 1 - 56123 PISA	1.108,52	€ 234.684,78
389	70261012	PIAZZALE VENEZIA, 6 - 56123 PISA	3.089,63	€ 654.104,53
390	70261013	PIAZZALE VENEZIA, 8 - 56123 PISA	1.564,71	€ 331.264,77
391	70261016	PIAZZALE AMALFI, 1 - 56123 PISA	1.296,75	€ 274.534,92
392	70261029	VIA DELLA PURA, 29 - 56123 PISA	340,00	€ 71.981,41
393	70261041	VIA PIAVE, 49 - 56123 PISA	1.896,51	€ 401.510,10
394	70261042	VIA PIAVE, 53 - 56123 PISA	1.849,61	€ 391.580,90
395	70261043	VIA PIAVE, 57 - 56123 PISA	1.896,16	€ 401.436,00
396	70261059	VIA FRANCESCO DE SANCTIS, 14 - 56123 PISA	247,94	€ 52.491,38
397	70261081	PIAZZALE DI VIA UGO RINDI, - 56123 PISA	2.270,25	€ 480.634,78
398	70261099	PIAZZALE GENOVA (MAG. ATER), - 56123 PISA	575,00	€ 121.733,25
399	70261103	PIAZZALE SICILIA, 1 - 56123 PISA	3.594,78	€ 761.050,92
400	70261105	PIAZZALE SICILIA, 14 - 56123 PISA	2.774,94	€ 587.482,56
401	70261106	VIA MILANO, 18 - 56123 PISA	1.734,36	€ 367.180,28
402	70261107	VIA MILANO, 20 - 56123 PISA	1.745,73	€ 369.588,48
403	70270105	VIA NICCIOLETA, 4 - 56045 POMARANACE	1.039,75	€ 220.124,42
404	70270106	VIA ROMA, 28 - 56045 POMARANACE	1.453,55	€ 307.731,08
405	70270107	VIA ROMA, 30 - 56045 POMARANACE	984,20	€ 208.365,00
406	70270110	VIA MODIGLIANI, 21 - 56045 POMARANACE	927,64	€ 196.390,68
407	70270113	VIA LIBERTA, 15 - 56045 POMARANACE	1.087,59	€ 230.253,66
408	70270114	VIA ROMA, 23 - 56045 POMARANACE	301,00	€ 63.724,71
409	70270120	VIA DELLE PESCHIERE, 6 - 56045 POMARANACE	2.604,70	€ 551.441,06
410	70270121	VIA DELLA LIBERTA, 4 - 56045 POMARANACE	207,76	€ 43.984,87
411	70270122	VIA GRAMSCI, 34 - 56045 POMARANACE	1.051,12	€ 222.532,62
412	70270123	VIA MASCAGNI, 28 - 56045 POMARANACE	363,97	€ 77.055,03
413	70270124	PIAZZA CAVOUR, 4 - 56045 POMARANACE	2.499,18	€ 529.100,32
414	70270125	VIA RONCALLI, 14 - 56045 POMARANACE	168,63	€ 35.700,66
415	70270126	SCUOLA DI MONA, 193 - 56045 POMARANACE	475,62	€ 100.692,46
416	70270127	VIA CASTELLO MICCIANO, 92 - 56045 POMARANACE	466,73	€ 98.810,35
417	70270128	VIA CASTELLO S. DALMAZIO, 220 - 56045 POMARANACE	313,15	€ 66.295,93
418	70270301	VIA BIOCCHI, 31 - 56044 MONTECERBOLI	931,56	€ 197.220,56
419	70280101	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 43 - 56038 PONSACCO	541,00	€ 114.534,05
420	70280102	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 39 - 56038 PONSACCO	597,59	€ 126.515,78
421	70280103	VIA FRATELLI ROSSELLI, 2 - 56038 PONSACCO	1.881,18	€ 398.264,61
422	70280109	VIA NICOLO MACCHIAVELLI, 10 - 56038 PONSACCO	3.342,78	€ 707.699,94
423	70280110	VIA FILIPPO TURATI, 22 - 56038 PONSACCO	3.692,22	€ 781.679,88
424	70280111	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 35/2 - 56038 PONSACCO	2.556,54	€ 541.245,08
425	70280112	VIA QUASIMODO, 51 - 56038 PONSACCO	2.569,35	€ 543.957,12

426	70290103	VIA 1 MAGGIO, 48 - 56025 PONTEDERA	927,92	€ 196.449,93
427	70290204	VIA DELLA BIANCA, 5 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
428	70290205	VIA CAPPUCCINI, 17 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
429	70290206	VIA CAPPUCCINI, 19 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
430	70290207	VIA CAPPUCCINI, 21 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
431	70290208	VIA PIETRO MICCA, 15 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
432	70290209	VIA PIETRO MICCA, 12 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
433	70290210	VIA CAPPUCCINI, 14 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,59
434	70290211	VIA CAPPUCCINI, 12 - 56025 PONTEDERA	702,10	€ 148.641,60
435	70290215	VIA GALIMBERTI, 36 - 56025 PONTEDERA	8.243,03	€ 1.745.130,82
436	70290216	VIA CITI, 22 - 56025 PONTEDERA	6.588,91	€ 1.394.938,17
437	70290217	VIA GALIMBERTI, 20 - 56025 PONTEDERA	1.281,00	€ 271.200,48
438	70290301	VIA TOSCO ROMAGNOLA, 180 - 56025 PONTEDERA	2.009,39	€ 425.406,90
439	70290302	VIA PACINOTTI, 2 - 56025 PONTEDERA	4.018,77	€ 850.813,80
440	70290303	VIA PACINOTTI, 8 - 56025 PONTEDERA	2.275,14	€ 481.669,92
441	70290304	VIA PACINOTTI, 5 - 56025 PONTEDERA	772,31	€ 163.505,76
442	70290305	VIA PACINOTTI, 20 - 56025 PONTEDERA	2.801,89	€ 593.188,13
443	70290307	VIA R.MORANDI, 4 - 56025 PONTEDERA	2.352,84	€ 498.119,74
444	70290309	VIALE ITALIA, 29/A - 56025 PONTEDERA	66,92	€ 14.167,63
445	70290310	VIALE ITALIA, 29 - 56025 PONTEDERA	685,93	€ 145.218,25
446	70290311	VIALE ITALIA, 24 - 56025 PONTEDERA	4.586,51	€ 971.008,99
447	70290312	VIALE ITALIA, 11 - 56025 PONTEDERA	1.162,63	€ 246.140,40
448	70290315	VIA DELLE COLLINE, 7 - 56025 PONTEDERA	2.889,25	€ 611.683,12
449	70290316	VIA TOSCO ROMAGNOLA, 182 - 56025 PONTEDERA	3.050,08	€ 645.731,31
450	70290317	VIA PACINOTTI, 1 - 56025 PONTEDERA	2.245,04	€ 475.297,44
451	70290318	VIA PACINOTTI, 3 - 56025 PONTEDERA	2.245,04	€ 475.297,44
452	70290320	VIA GIACOMO PUCCINI, 1 - 56025 PONTEDERA	2.514,58	€ 532.360,68
453	70290321	VIA GIACOMO PUCCINI, 3 - 56025 PONTEDERA	2.514,58	€ 532.360,68
454	70290322	VIA GIACOMO PUCCINI, 10 - 56025 PONTEDERA	4.609,64	€ 975.906,87
455	70290323	VIALE INDIPENDENZA, 26 - 56025 PONTEDERA	11.791,45	€ 2.496.367,92
456	70290324	VIALE INDIPENDENZA, 34 - 56025 PONTEDERA	6.384,55	€ 1.351.673,14
457	70290325	VIALE INDIPENDENZA, 40 - 56025 PONTEDERA	5.655,43	€ 1.197.310,03
458	70290341	VIA EINAUDI, 22 - 56025 PONTEDERA	810,46	€ 171.582,48
459	70290342	VIA EINAUDI, 5 - 56025 PONTEDERA	907,73	€ 192.174,45
460	70290343	VIA DELLE COLLINE, 21 - 56025 PONTEDERA	2.907,77	€ 615.602,91
461	70290344	VIALE INDIPENDENZA, 44 - 56025 PONTEDERA	2.640,54	€ 559.028,76
462	70290345	VIA L. LONGO, 5 - 56025 PONTEDERA	11.657,42	€ 2.467.991,29
463	70290346	VIA PACINOTTI, 44 - 56025 PONTEDERA	1.896,93	€ 401.599,08
464	70290347	VIA PIETRO NENNI, 26 - 56025 PONTEDERA	8.897,28	€ 1.883.643,12
465	70290348	VIA DE NICOLA, 147 - 56025 PONTEDERA	4.922,96	€ 1.042.239,84
466	70290349	VIA AMENDOLA, 13 - 56025 PONTEDERA	5.326,02	€ 1.127.571,72
467	70290350	VIA AMENDOLA, 11 - 56025 PONTEDERA	3.220,00	€ 681.706,25
468	70290351	VIA AMENDOLA, 5 - 56025 PONTEDERA	3.076,50	€ 651.325,84

469	70290352	VIA ANTONIO PACINOTTI, A - 56025 PONTEDERA	500,00	€ 105.855,04
470	70290353	VIA ANTONIO PACINOTTI, B - 56025 PONTEDERA	843,75	€ 178.630,38
471	70290355	VIA MARTIN LUTHER KING, 20 - 56025 PONTEDERA	10.059,55	€ 2.129.707,31
472	70290356	VIA XXI APRILE, 8 - 56025 PONTEDERA	210,00	€ 44.459,10
473	70290357	VIA M.L. KING, 18 - 56025 PONTEDERA	6.029,73	€ 1.276.554,18
474	70290358	VIA MARTIN LUTHER KING, 36 - 56025 PONTEDERA	10.777,59	€ 2.281.722,51
475	70290401	VIA PISANA, 133 - 56025 PONTEDERA	1.146,32	€ 242.687,39
476	70290402	VIA PISANA, 75 - 56025 PONTEDERA	197,58	€ 41.828,60
477	70290405	VIA PISANA, 69 - 56025 PONTEDERA	3.034,64	€ 642.463,56
478	70290406	VIA PISANA, 71 - 56025 PONTEDERA	2.964,64	€ 627.643,86
479	70290410	PIAZZA EROI DI FIESOLE, 3 - 56025 PONTEDERA	1.185,45	€ 250.971,60
480	70290411	PISANA, 93 - 56025 PONTEDERA	197,58	€ 41.828,60
481	70290412	VIA PISANA, 97 - 56025 PONTEDERA	2.370,90	€ 501.943,20
482	70290415	VIA PISANA, 125 - 56025 PONTEDERA	2.370,90	€ 501.943,20
483	70290416	VIA PISANA, 121 - 56025 PONTEDERA	2.370,90	€ 501.943,20
484	70290418	PIAZZA EROI DI FIESOLE, 8 - 56025 PONTEDERA	1.383,03	€ 292.800,20
485	70290420	VIA VIA PISANA, 53 - 56025 PONTEDERA	280,53	€ 59.389,95
486	70290502	VIA S. MARTINO DI SOTTO, 13 - 56025 LA ROTTA	715,40	€ 151.457,32
487	70290503	VIA S. MARTINO DI SOTTO, 15 - 56025 LA ROTTA	715,40	€ 151.457,32
488	70290504	VIA S.MARTINO DI SOTTO, 17 - 56025 LA ROTTA	715,40	€ 151.457,32
489	70290505	VIA TOSCO ROMAGNOLA, 526 - 56025 LA ROTTA	2.214,45	€ 468.821,22
490	70290507	VIA TOSCO ROMAGNOLA, 338 - 56025 LA ROTTA	2.257,50	€ 477.935,34
491	70290508	VIA SAN MARTINO, 11 - 56025 PONTEDERA	2.257,50	€ 477.935,34
492	70290512	VIA TOSCO ROMAGNOLA, 420 - 56025 LA ROTTA	2.257,50	€ 477.935,34
493	70290513	VIA TOSCO ROMAGNOLA, 339 - 56025 LA ROTTA	2.257,50	€ 477.935,34
494	70290515	VIA GALVANI, 2 - 56025 LA ROTTA	2.284,70	€ 483.692,75
495	70290516	VIA SAN MARTINO DI SOTTO, 11 - 56025 LA ROTTA	715,40	€ 151.457,32
496	70300101	VIA DELLE MURA, 23/1 - 56046 RIPARBELLA	1.988,67	€ 421.020,25
497	70300102	LOCALITA APPARITA, 9/1 - 56046 RIPARBELLA	1.866,76	€ 395.211,74
498	70300103	LOCALITA APPARITA, 13/1 - 56046 RIPARBELLA	1.240,23	€ 262.568,02
499	70310002	VIA LIDICE, 3 - 56017 SAN GIULIANO TERME	658,14	€ 139.334,82
500	70310003	VIA MARTIN LUTER KING, 13 - 56017 SAN GIULIANO TERME	1.270,36	€ 268.947,90
501	70310004	VIA MARTIN LUTER KING, 15 - 56017 SAN GIULIANO TERME	1.270,36	€ 268.947,90
502	70310007	VIA L.FERRARI, 2 - 56017 SAN GIULIANO TERME	1.513,93	€ 320.513,05
503	70310008	VIA FERRARI, 1 - 56017 SAN GIULIANO TERME	4.844,56	€ 1.025.641,76
504	70310009	VIA GOZZANO, 1 - 56017 SAN GIULIANO TERME	1.887,20	€ 399.539,12
505	70310010	PIAZZA COLLODI, 8 - 56017 SAN GIULIANO TERME	3.143,49	€ 665.508,22
506	70310011	VIA GOZZANO, 9 - 56017 SAN GIULIANO TERME	2.454,55	€ 519.652,74
507	70310012	VIA GOZZANO, 3 - 56017 SAN GIULIANO TERME	3.745,46	€ 792.950,28
508	70310201	VIA DELLE SORGENTI, 57 - 56017 AGNANO	1.209,60	€ 256.084,44
509	70310202	VIA PANCACCI, 9 - 56017 ASCIANO	710,22	€ 150.360,68
510	70310205	VIA DELLE GENZIANE, 2 - 56017 SAN GIULIANO TERME	3.616,34	€ 765.615,34
511	70310206	VIA DELLE GENZIANE, 8 - 56017 SAN GIULIANO TERME	3.629,99	€ 768.505,18

512	70310210	VIA GIUSEPPE TONIOLO, 7 - 56017 SAN GIULIANO TERME	315,46	€ 66.784,98
513	70310401	VIA G.FATTORI, 29 - 56017 RIPAFRATTA	1.141,00	€ 241.561,12
514	70310403	STRADA STATALE DEL BRENNERO, 66 - 56017 RIGOLI	1.209,60	€ 256.084,44
515	70310404	STRADA STATALE DEL BRENNERO, 262 - 56017 RIPAFRATTA	1.209,60	€ 256.084,44
516	70310405	STRADA STATALE DEL BRENNERO, 267 - 56017 MOLINA DI QUOSA	248,61	€ 52.632,16
517	70310406	VIA BARBUTI, 6 - 56017 MOLINA DI QUOSA	2.948,02	€ 624.124,24
518	70310407	VIA BARBUTI, 9 - 56017 MOLINA DI QUOSA	2.504,04	€ 530.130,32
519	70310408	VIA BARBUTI, 3 - 56017 SAN GIULIANO TERME	3.526,99	€ 746.698,02
520	70310503	VIA ALCIDE DE GASPERI, 81 - 56017 PONTASSERCHIO	832,58	€ 176.265,52
521	70310605	VIA AURELIA, 29 - 56017 MADONNA DELLACQUA	1.297,59	€ 274.712,76
522	70310606	VIA AURELIA, 27 - 56017 MADONNA DELLACQUA	1.297,59	€ 274.712,76
523	70310607	VIA AURELIA, 25 - 56017 MADONNA DELLACQUA	1.297,59	€ 274.712,76
524	70320101	VIA ALDO MORO, 61 - 56028 SAN MINIATO	950,32	€ 201.192,24
525	70320102	VIA ALDO MORO, 63 - 56028 SAN MINIATO	950,32	€ 201.192,24
526	70320104	VIA DALMAZIA, 62 - 56028 SAN MINIATO	1.889,16	€ 399.954,06
527	70320105	VIA DALMAZIA, 58 - 56028 SAN MINIATO	2.199,16	€ 465.584,19
528	70320106	VIA SAMMINIATESE, 38 - 56028 SAN MINIATO	1.143,24	€ 242.035,32
529	70320107	VIA ALDO MORO, 25 - 56028 SAN MINIATO	2.059,94	€ 436.109,89
530	70320108	VIA ALDO MORO, 65 - 56028 SAN MINIATO	950,32	€ 201.192,24
531	70320109	VIA ALDO MORO, 67 - 56028 SAN MINIATO	950,32	€ 201.192,24
532	70320201	VIA PULCI, 16 - 56028 SAN MINIATO BASSO	1.169,66	€ 247.628,72
533	70320209	VIA ENRICO BERLINGUER, 60 - 56028 SAN MINIATO	4.712,19	€ 997.617,72
534	70320302	PIAZZA SPALLETTI, 14 - 56024 PONTE A EGOLA	1.079,40	€ 228.519,78
535	70320303	VIA S.STELLATI, 13 - 56024 PONTE A EGOLA	1.079,40	€ 228.519,78
536	70320304	VIA NINO BIXIO, 2 - 56024 PONTE A EGOLA	846,02	€ 179.110,88
537	70320307	VIA DELLA GIOVENTU, 39 - 56024 PONTE A EGOLA	4.457,18	€ 943.629,61
538	70320308	VIA FRATELLI CAIROLI, 20 - 56024 PONTE A EGOLA	4.770,01	€ 1.009.858,82
539	70320310	VIA PINOCCHIO, 67/B - 56028 SAN MINIATO	2.614,50	€ 553.515,84
540	70320401	VIA BOCCA ELSA, 63 - 56028 SAN MINIATO ISOLA	982,59	€ 208.024,14
541	70320402	VIA BOCCA ELSA, 27 - 56028 SAN MINIATO ISOLA	2.425,02	€ 513.400,94
542	70320501	VIA ANTONIO GRAMSCI, 341 - 56028 SAN ROMANO	1.836,45	€ 388.794,84
543	70320502	VIA ANTONIO GRAMSCI, 339 - 56028 SAN MINIATO	1.018,23	€ 215.568,42
544	70320702	VIA MARIO PAGANO, 33 - 56028 LA SCALA - S.MINIATO	2.069,90	€ 438.218,54
545	70320703	VIA MARIO PAGANO, 45 - 56028 SAN MINIATO	1.927,94	€ 408.164,18
546	70320704	VIA PINOCCHIO, 75 - 56028 SAN MINIATO BASSO	5.538,75	€ 1.172.608,86
547	70320801	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 239 - 56028 SAN MINIATO	787,71	€ 166.766,08
548	70330101	VIALE BRUNO BUOZZI, 38 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	762,16	€ 161.356,88
549	70330102	VIA BRUNO BUOZZI, 30 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	762,16	€ 161.356,88
550	70330103	VIALE BRUNO BUOZZI, 20 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	621,62	€ 131.603,16
551	70330110	VIA DANI, 3 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	1.291,88	€ 273.502,89
552	70330113	VIA RISORGIMENTO, 3 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	2.954,28	€ 625.450,56
553	70330114	VIA RISORGIMENTO, 1 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	1.356,60	€ 287.205,80
554	70330116	VIA DI RIPA, 33 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	1.345,58	€ 284.871,70

555	70330118	VIA C. BANTI, 9 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	3.290,28	€ 696.585,18
556	70330120	VIA PROVINCIALE FRANCESCA NORD, 19 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	912,98	€ 193.285,95
557	70330121	VIA PROV.FRANCESCA NORD, 21 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	912,98	€ 193.285,95
558	70330122	VIA FILIPPO TURATI, 1 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	2.391,48	€ 506.300,24
559	70330123	VIA RISORGIMENTO, 4 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	1.657,32	€ 350.871,24
560	70330126	VIA DANI, 2 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	1.266,93	€ 268.221,78
561	70330127	VIA XX SETTEMBRE, 5 - 56029 S.CROCE SULL ARNO	1.209,08	€ 255.973,26
562	70330128	VIA XX SETTEMBRE, 7 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	1.309,08	€ 277.144,26
563	70330129	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 11 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	3.530,58	€ 747.459,06
564	70330130	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 8 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	3.293,08	€ 697.177,98
565	70330131	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 12 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	3.612,18	€ 764.733,56
566	70330132	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	2.172,10	€ 459.855,27
567	70330133	VIA BRUNO BUOZZI, 1 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	245,00	€ 51.868,95
568	70330136	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 15 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	3.099,06	€ 656.102,04
569	70330138	PIAZZA DEL POPOLO, 30 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	5.407,47	€ 1.144.814,43
570	70330139	VIA DEI MILLE, 20 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	3.299,27	€ 698.487,43
571	70330145	VIA AMENDOLA, 9 - 56029 SANTA CROCE SULL ARNO	5.163,52	€ 1.093.167,76
572	70330147	VIA GIOVANNI XXIII, 6 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	2.450,00	€ 518.689,50
573	70330149	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 28 - 56029 S.CROCE SULL'ARNO	2.558,33	€ 541.622,97
574	70330201	VIA DEL VINO, 24 - 56029 STAFFOLI	1.093,40	€ 231.483,70
575	70330202	VIA DELLE PINETE, 3/D - 56029 STAFFOLI - S. CROCE S. ARNO	190,30	€ 40.287,35
576	70340101	VIA DEL CASTELLARE, 15 - 56040 POMAIA	763,42	€ 161.623,64
577	70340103	VIA ALESSANDRO VOLTA, 17 - 56040 POMAIA	921,90	€ 195.175,44
578	70340104	VIA FALCONE, 9 - 56040 SANTA LUCE - POMAIA	610,26	€ 129.198,15
579	70340201	VIA DELLA GHIRAI, 11 - 56040 PASTINA	921,90	€ 195.175,44
580	70340202	VIA COMMERCIO SUD, 136 - 56040 PASTINA	763,42	€ 161.623,64
581	70340301	VIA COMMERCIALE SUD, 12 - 56040 SANTA LUCE	921,90	€ 195.175,44
582	70340305	VIA ENRICO BERLINGUER, 26/1 - 56040 SANTA LUCE	3.867,36	€ 818.758,74
583	70340307	VIA A.BENCI, 28 - 56040 SANTA LUCE	378,00	€ 80.026,38
584	70340308	VIA DELLA FONTE, 5 - 56040 SANTA LUCE	108,50	€ 22.970,54
585	70350101	VIA USCIANA, 38 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	1.071,63	€ 226.874,76
586	70350102	VIA USCIANA, 40 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	1.071,63	€ 226.874,76
587	70350104	VIA QUERCE, 23 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	3.154,55	€ 667.849,80
588	70350106	VIA DON ORESTE NUTI, 7 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	3.106,99	€ 657.779,76
589	70350107	VIA DON ORESTE NUTI, 29 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	1.513,68	€ 320.461,20
590	70350108	VIA CARDUCCI, 38 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	214,20	€ 45.348,28
591	70350109	VIA CIMITERO, 41 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	362,60	€ 76.766,05
592	70350201	VIA SOTTILI, 18 - 56020 MONTECALVOLI	1.096,20	€ 232.076,52
593	70350202	VIA FRANCESCA NORD, 526 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	1.186,15	€ 251.119,82
594	70350203	VIA FRANCESCA NORD, 528 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	1.186,15	€ 251.119,82
595	70350204	VIA SAN DONATO, 100 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	1.369,03	€ 289.836,30
596	70350205	VIA I MAGGIO, 53 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	230,20	€ 48.734,58

597	70350206	PIAZZA DEL COMUNE, 2 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	623,21	€ 131.939,79
598	70350207	VIA CAMPOFRANCO, 50 - 56020 MONTECALVOLLI	851,87	€ 180.348,34
599	70350208	VIA ANNA FRANK, 12 - 56020 SANTA MARIA A MONTE	2.626,26	€ 556.005,48
600	70360101	VIA GENERALE MARTINI, 4 - 56030 TERRICCIOLA	1.082,55	€ 229.186,65
601	70360105	VIA GENERALE MARTINI, 6 - 56030 TERRICCIOLA	782,60	€ 165.684,24
602	70360109	VIA ROMA, 63 - 56030 TERRICCIOLA	671,44	€ 142.150,57
603	70360110	VIA VOLTERRANA, 39 - 56030 TERRICCIOLA	608,51	€ 128.827,66
604	70360111	VIA CHIESA VECCHIA, 8 - 56030 SOIANA	644,00	€ 136.341,26
605	70360112	VIA DEI LECCI, 42 - 56030 MORRONA	645,40	€ 136.637,64
606	70360301	VIA PERTINI, 8 - 56030 SOIANA	1.095,64	€ 231.957,94
607	70360401	VIA ALDO MORO, 12 - 56030 SELVATELLE	1.107,82	€ 234.536,56
608	70360402	VIA VOLTERRANA, 31 - 56030 TERRICCIOLA	803,04	€ 170.011,60
609	70360403	VIA ANDREA COSTA, 9 - 56030 SELVATELLE	2.861,11	€ 605.725,62
610	70370102	VIA LEONARDO DA VINCI, 2 - 56019 VECCHIANO	1.404,06	€ 297.253,56
611	70370104	VIA DELLA TORRACCIA, 11 - 56019 VECCHIANO	3.523,66	€ 745.994,04
612	70370105	VIA TORRACCIA, 13 - 56019 VECCHIANO	3.255,42	€ 689.204,96
613	70370202	PIAZZA DELLA LIBERTA, 1 - 56019 MIGLIARINO PISANO	1.188,95	€ 251.712,60
614	70370203	PIAZZA DELLA LIBERTA, 2 - 56019 MIGLIARINO PISANO	1.189,65	€ 251.860,80
615	70370204	VIA CASENUOVE, 3 - 56019 MIGLIARINO PISANO	1.337,15	€ 283.088,03
616	70370205	VIA CASENUOVE, 5 - 56019 MIGLIARINO PISANO	1.307,15	€ 276.736,73
617	70370206	VIA CASENUOVE, 7 - 56019 VECCHIANO	1.297,15	€ 274.619,64
618	70370501	VIALE GAMBACORTI, 107 - 56019 FILETTOLE	701,12	€ 148.434,12
619	70370601	VIA DELLA PIEVE, 127 - 56019 FILETTOLE VECCHIANO	1.325,84	€ 280.692,54
620	70380301	VIA F.MAGELLANO, 23 - 56010 CUCIGLIANA	1.341,55	€ 284.019,55
621	70380302	VIA XX SETTEMBRE, 62 - 56010 VICOPISANO	224,00	€ 47.423,04
622	70380401	VIA ALESSANDRO TOSCANINI, 18 - 56010 VICOPISANO	1.680,00	€ 355.672,80
623	70380501	VIA GALILEO GALILEI, 1 - 56010 VICOPISANO	979,83	€ 207.438,75
624	70380701	VIA DEL PRETORIO, 23 - 56010 VICOPISANO	334,71	€ 70.860,40
625	70380801	VIA PIETRO NENNI, 28 - 56010 LUGNANO	892,82	€ 189.017,86
626	70380901	VIA PROVINCIALE VICARESE, 22 - 56010 CAPRONA	208,95	€ 44.236,80
627	70390101	VIA ROSSETTI, 6 - 56048 VOLTERRA	1.260,56	€ 266.873,16
628	70390102	VIA ROSSETTI, 7 - 56048 VOLTERRA	1.250,97	€ 264.842,86
629	70390103	VIA ROSSETTI, 8 - 56048 VOLTERRA	1.250,97	€ 264.842,86
630	70390104	PIAZZALE XXV APRILE, 7 - 56048 VOLTERRA	849,66	€ 179.881,52
631	70390105	PIAZZALE XXV APRILE, 6 - 56048 VOLTERRA	849,66	€ 179.881,52
632	70390106	VIA REPARTO EX BIANCHI, - 56048 VOLTERRA	0,00	€ 0,00
633	70390201	PIAZZALE XXV APRILE, 1 - 56048 VOLTERRA	4.166,68	€ 882.127,84
634	70390202	PIAZZA XXV APRILE, 8 - 56048 VOLTERRA	1.974,21	€ 417.959,97
635	70390204	PIAZZA XXV APRILE, 10 - 56048 VOLTERRA	1.168,34	€ 247.348,20
636	70390205	PIAZZA XXV APRILE, 9 - 56048 VOLTERRA	1.168,34	€ 247.348,20
637	70390206	PIAZZA XXV APRILE, 12 - 56048 VOLTERRA	3.032,33	€ 641.974,58
638	70390207	PIAZZA XXV APRILE, 5 - 56048 VOLTERRA	211,12	€ 44.696,22
639	70390208	VIA DELLA PETTINA, 1 - 56048 VOLTERRA	2.030,00	€ 429.771,32

640	70390209	PIAZZA XXV APRILE, - 56048 VOLTERRA	45,00	€ 9.526,95
641	70390301	LARGO A. GRANDI, 1 - 56048 VOLTERRA	1.701,84	€ 360.296,52
642	70390302	LARGO A. GRANDI, 2 - 56048 VOLTERRA	1.701,84	€ 360.296,52
643	70390304	VIA FONTANELLA, 2 - 56048 VOLTERRA	1.918,84	€ 406.237,60
644	70390309	PIAZZA 1 MAGGIO, 6 - 56048 VOLTERRA	2.933,42	€ 621.034,32
645	70390310	LARGO GIUSEPPE DI VITTORIO, 9 - 56048 VOLTERRA	1.324,96	€ 280.507,28
646	70390311	LARGO GIUSEPPE DI VITTORIO, 12 - 56048 LOCALITA LE COLOMBAIE	3.334,91	€ 706.032,74
647	70390505	VIA CAVALLARO, 1 - 56048 SALINE DI VOLTERRA	3.136,39	€ 664.004,04
648	70390601	VIA SAN GIUSEPPE, 36 - 56048 VILLAMAGNA (VOLTERRA)	1.631,91	€ 345.491,65
649	70390602	VIA SAN GIUSEPPE, 26 - 56048 VILLAMAGNA (VOLTERRA)	1.388,31	€ 293.919,10
TOTALI			1.346.968,37	€ 285.166.672,81

La Società

.....

Il Contraente

.....